Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 4 agosto 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 Trimestrale L. 6.020 Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicc' L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 25 maggio 1972
registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1972
registro n. 23 Difesa, foglio n. 17

E' revocata la seguente decorazione al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA DI BRONZO

ROSSO di SAN SECONDO Raffaele, nato l'11 maggio 1905 a Valguarnera (Enna). — La medaglia di bronzo al valor militare concessa con decreto presidenziale 29 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1955, registro n. 1 Esercito, foglio n. 224 e pubblicato nel Bollettino ufficiale Esercito anno 1955 dispensa 8ª pagina 1039, viene revocata ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, in quanto per lo stesso fatto d'arme con decreto presidenziale 2 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1970, registro n. 13 Difesa, foglio n. 144 e pubblicato nel Bollettino ufficiale Esercito anno 1970 dispensa 23ª pagina 2982, è stata concessa la medaglia d'argento al valor militare per attività partigiana.

(9684)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1972, n. 357.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 343, relativo alla scuola di specializzazione in ingegneria mineraria, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 343. — Il piano degli studi della scuola è il seguente:

1° *Anno*:
Mineralogia;
Geologia;
Giacimenti minerari;
Geofisica mineraria;
Arte mineraria;
Petrografia (sem.)

2° *Anno*:
Meccanica dei giacimenti di idrocarburi;
Tecnica dei sondaggi;
Legislazione mineraria (sem.);

e due corsi a scelta fra i seguenti:
Impianti minerari;
Preparazione dei minerali;
Meccanica delle rocce;
Produzione e trasporto degli idrocarburi;
Misure e controlli nei giacimenti di idrocarburi.

Gli articoli 375 e 376 (già 227 e 228), relativi alla scuola di specializzazione in ingegneria e tecnica nucleare, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 375. — Le materie di insegnamento della scuola sono:

1° *Anno*:
Metodi matematici dell'ingegneria nucleare;
Metodi quantistici della fisica nucleare;
Principi fisici di conversione diretta della energia;
Scienza dei materiali;
Teoria dei reattori nucleari;
Teoria molecolare dei gas e dei liquidi.

2° *Anno*:
Dinamica e controllo dei reattori nucleari;
Effetti delle radiazioni sui materiali;
Fisica dei plasmi e fusione termonucleare;
Ingegneria dei sistemi nucleari;
Ingegneria del reattore nucleare;
Metodi avanzati di progettazione neutronica dei reattori nucleari;
Metodi sperimentali di fisica del reattore nucleare.

Durante l'anno accademico verranno tenuti, secondo un piano fissato dal direttore della scuola, udito il consiglio della medesima, colloqui e seminari inerenti alle materie di insegnamento previsti.

Art. 376. — Per il conseguimento del diploma di specializzazione di cui ai comma *a*) e *b*) dell'art. 372, gli iscritti dovranno seguire, superando i relativi esami, almeno quattro delle materie previste per il primo anno e quattro di quelle previste per il secondo anno (come sarà indicato, sentito l'iscritto, dal consiglio della scuola). Gli iscritti dovranno inoltre svolgere, durante il secondo anno di corso, un lavoro di ricerca o progetto nell'ambito e per conto della scuola e scrivere sotto forma di tesi, una relazione riguardante tale lavoro.

Per l'iscrizione al secondo anno di corso gli iscritti dovranno avere superato gli esami relativi ad almeno tre delle materie previste per il primo anno.

Per il conseguimento dell'attestato di frequenza e profitto di perfezionamento di cui al comma *c*) dell'art. 372 gli iscritti dovranno seguire, superando i relativi esami, almeno quattro delle sette materie previste nel precedente articolo per il 2° anno (come sarà indicato, sentito l'iscritto, dal consiglio della scuola).

Gli iscritti inoltre dovranno svolgere un lavoro di ricerca o progetto nell'ambito e per conto della scuola e scrivere, sotto forma di tesi, una relazione riguardante tale lavoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 76. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1972, n. 358.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 30: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Storia delle dottrine politiche;
Storia delle dottrine economiche;
Storia della scienza;
Filosofia del linguaggio;
Storia orientale antica;
Ebraico e lingue semitiche comparate;
Storia della Chiesa;
Storia comparata delle lingue classiche;
Storia della critica letteraria;
Protostoria europea.

Art. 31: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

Filosofia della religione;
Filosofia del linguaggio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 66. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1972, n. **359**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1436 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 695, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto quello di: « Storia del movimento operaio e sindacale ».

Art. 10: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto quello di « Storia del movimento operaio e sindacale ».

Art. 11: all'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto quello di « Storia del movimento operaio e sindacale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 57. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1972, n. **360**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 122: all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunte le seguenti:

Anatomia e istologia patologica;
Gerontologia e geriatria;
Urologia.

Gli articoli 251, 252, 253, relativi alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile

Art. 251. — Presso l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali è istituita la scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile che ha lo scopo di conferire adeguata preparazione e competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia che intendono dedicarsi all'esercizio di tale branca.

Art. 252. — La durata del corso di studi è di quattro anni. Alla scuola possono iscriversi esclusivamente i laureati in medicina e chirurgia. Il direttore della scuola valuta i titoli degli aspiranti e sottopone ciascuno di essi ad un esame preliminare.

Il numero massimo degli iscritti non può essere superiore a dieci per l'intero corso di studi.

Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse, ecc. sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto della università.

Art. 253. — Le materie d'insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) Anatomia ed embriologia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso con particolare riguardo all'età evolutiva;
3) Genetica;
4) Endocrinologia dell'età evolutiva ed auxologia;
5) Patologia e clinica pediatrica;
6) Tecniche di laboratorio.

2° *Anno*:

7) Anatomia patologica del sistema nervoso;
8) Biochimica patologica del sistema nervoso;
9) Psicologia dell'età evolutiva;
10) Semeiotica e clinica neurologica;
11) Semeiotica e clinica pediatrica.

3° *Anno*:

12) Psicopatologia dell'età evolutiva;
13) Semeiotica e clinica neurologica infantile;
14) Psicodiagnostica dell'età evolutiva;
15) Elettrofisiologia;
16) Neuroradiologia;
17) Neurochirurgia dell'età evolutiva;
18) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile (I).

4° *Anno*:

19) Clinica psichiatrica infantile (II);
20) Terapia generale delle malattie mentali infantili;
21) Psicoterapia dell'età evolutiva;
22) Foniatria;
23) Psicopedagogia;
24) Sociologia applicata alla popolazione infantile;
25) Legislazione.

Tutte le discipline sono svolte sotto forma di lezioni, dimostrazioni pratiche ed illustrazione di casi clinici.

Art. 254. — Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni e dell'internato di mesi sei in clinica pediatrica per gli studenti del primo anno, di mesi tre in neurologia e di mesi tre in psichiatria per gli studenti del secondo anno; di mesi sei per gli studenti del terzo anno e di mesi sei per gli studenti del quarto anno in neuropsichiatria infantile.

Art. 255. — Gli studenti, a termine di ogni anno di corso, dovranno sostenere i seguenti esami:

1° *Anno*:

1) Embriologia ed anatomia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso;
3) Genetica, endocrinologia ed auxologia;
4) Patologia e clinica pediatrica.

2° *Anno*:

5) Anatomia e biochimica patologica del sistema nervoso;
6) Psicologia dell'età evolutiva;
7) Semeiotica e clinica neurologica;
8) Semeiotica e clinica psichiatrica.

3° *Anno*:

9) Semeiotica e clinica neurologica infantile;
10) Psicopatologia dell'età evolutiva;
11) Psicodiagnostica dell'età evolutiva.

4° *Anno*:

12) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile;
13) Psicopedagogia;
14) Legislazione.

Art. 256. — Per ottenere l'iscrizione al 2°, 3° e 4° anno di specializzazione, gli iscritti dovranno aver sostenuto gli esami delle materie prescritte per l'anno precedente, tranne che per la clinica psichiatrica infantile il cui esame va sostenuto al 4° anno.

Gli specialisti in clinica delle malattie nervose e mentali o in neurologia o in psichiatria, sono iscritti d'ufficio al 2° anno della scuola e sono esentati dal sostenere gli esami di profitto n. 1), 2), 5), 7), 8) e dall'espletare il periodo di internato in neurologia e psichiatria.

Gli specialisti in clinica pediatrica sono iscritti d'ufficio al 2° anno della scuola e sono esentati dal sostenere gli esami di profitto n. 3) e 4) e dall'espletare il periodo di internato del 1° anno.

Per conseguire il diploma di specialista in neuropsichiatria infantile gli iscritti, al termine degli esami, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento di neuropsichiatria infantile.

Gli articoli 257, 258, 259, relativi alla scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio

Art. 257. — Presso l'istituto scientifico di medicina interna è istituita la scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio, la quale ha lo scopo di conferire adeguata preparazione teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia i quali intendono conseguire il diploma rilasciato dallo scuola stessa.

La scuola ha la durata di tre anni.

Le norme di iscrizione, gli esami, pagamento tasse e tutte le altre norme generali sono quelle comprese

negli articoli da 122 e 137 dello statuto dell'università.
L'abbreviamento del corso, non superiore ad un anno, può essere concesso, su proposta del direttore e con la approvazione della facoltà, ai liberi docenti in medicina generale, in clinica pediatrica, in patologia generale ed in anatomia patologica, o a coloro che siano assistenti da almeno tre anni in istituti universitari di medicina generale, pediatria, anatomia patologica e patologia generale.

La frequenza è obbligatoria. Il numero massimo degli iscritti è di venti complessivamente per tre anni.

Art. 258. — Le materie d'insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue e degli organi emopoietici;
2) Genetica ematologica;
3) Fisiopatologia della coagulazione e della emostasi;
4) Fisiopatologia ematologica;
5) Fisiopatologia del plasma;
6) Biochimica ematologica;
7) Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia.

2° *Anno*:

1) Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue e degli organi emopoietici (II anno);
2) Fisiopatologia ematologica;
3) Immunoematologia;
4) Anatomia e istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia;
5) Patologia speciale ematologica;
6) Clinica ematologica;
7) Tecniche di laboratorio inerenti alla ematologia.

3° *Anno*:

1) Clinica ematologica (II anno);
2) Nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicata all'ematologia;
3) Radiodiagnostica e radioterapia in clinica ematologica;
4) Patologia speciale ematologica;
5) Terapia ematologica sistematica;
6) Terapia trasfusionale;
7) Tecniche di laboratorio inerenti alla ematologia.

Tutte le discipline sono svolte sotto forma di lezioni e dimostrazioni pratiche ed illustrazioni di casi clinici. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutto il triennio i corsi e prestare servizio in apposito reparto dell'I.S.M.I. Patologia medica come medici interni con diritto a due mesi di vacanza per ogni anno.

Art. 259. — Alla fine del triennio gli allievi che hanno frequentato i corsi saranno ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla ematologia, in una prova orale teorica e in una prova pratica.

Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nello esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio, valido a tutti gli effetti di legge.

Dopo l'articolo 275 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in « Anatomia e istologia patologica » e in « Gerontologia e geriatria » e in « Urologia ».

Scuola di specializzazione in anatomia e istologia patologica

Art. 276. — Presso l'istituto di anatomia patologica ha sede la scuola di specializzazione in anatomia ed istologia patologica.

La scuola ha la durata di tre anni.

Direttore della scuola è il titolare della cattedra di anatomia e istologia patologica.

Sono ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia; il numero massimo complessivo degli iscritti è di quindici per tutti e tre gli anni di corso.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esame.

Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse, ecc., sono quelle generali delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università.

Art. 277. — Il piano degli studi contempla i seguenti insegnamenti:

1° *Anno*:

Tecnica delle autopsie;
Diagnostica anatomo-patologica macroscopica;
Anatomia patologica sistematica I;
Tecnica istologica e istochimica I.

2° *Anno*:

Anatomia patologica sistematica II;
Tecnica istologica ed istochimica II;
Diagnostica istopatologica I;
Elementi di microscopia elettronica.

3° *Anno*:

Diagnostica istopatologica II;
Diagnostica ematologica;
Tecnica e diagnostica citologica;
Legislazione sanitaria tanatologica.

Gli insegnamenti saranno integrati da seminari e cicli di conferenze nonchè esercitazioni, anche in riferimento a indagini complementari.

Art. 278. — Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare l'istituto di anatomia ed istologia patologica.

Per il passaggio agli anni successivi è obbligatorio il superamento di un esame finale per ogni singolo anno. Gli esami delle materie biennali potranno essere sostenuti al termine del biennio.

Agli allievi che abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specialista in anatomia ed istologia patologica valido a tutti gli effetti di legge.

Scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria

Art. 279. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova è istituita la scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria.

La durata del corso è stabilita in tre anni. Sono ammessi in detta scuola i laureati in medicina e chirurgia in numero complessivo di dodici suddivisi nei tre anni di corso.

Le norme per l'iscrizione sono quelle previste per le scuole di specializzazione e perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università.

Sarà comunque fatto un colloquio ai candidati alla iscrizione, che dovranno altresì rispondere alle domande contenute in apposito questionario redatto dal direttore della scuola.

Direttore della scuola sarà il professore ufficiale di gerontologia o, in mancanza, altro professore di ruolo di materie mediche.

Art. 280. — Per il corso sono previsti dodici insegnamenti, di cui otto annuali e quattro biennali, così ripartiti:

1° *Anno*:

Biologia della senescenza;
Fisiopatologia della senescenza I;
Semeiologia della senescenza I;
Anatomia patologica I;
Farmacologia e farmacoterapia.

2° *Anno*:

Fisiopatologia della senescenza II;
Semeiologia della senescenza II;
Anatomia patologica II;
Clinica geriatrica e terapia I;
Chirurgia geriatrica;
Radiologia e radioterapia;
Neurologia.

3° *Anno*:

Clinica geriatrica e terapia II;
Tecniche di riabilitazione;
Psichiatria;
Medicina sociale.

Alla fine di ogni anno di corso saranno sostenuti gli esami nelle materie corrispondenti, per ottenere l'iscrizione all'anno successivo.

Gli iscritti alla scuola sono tenuti a seguire le lezioni teoriche, le esercitazioni e gli internati presso la sede della scuola e presso altre istituzioni che d'accordo col direttore della scuola siano disponibili in tal senso.

Art. 281. — Alla fine del triennio gli specializzandi sosterranno la discussione di una dissertazione scritta e gli esami di diploma.

Agli iscritti che avranno superato tali prove sarà rilasciato un diploma di specializzazione in gerontologia e geriatria valido a tutti gli effetti legali.

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 282. — La scuola di specializzazione in urologia ha sede presso la cattedra di urologia.

Direttore della scuola è il titolare della cattedra di urologia.

La durata del corso di studi è di tre anni.

Il numero complessivo degli iscritti che potranno essere ammessi alla scuola è di trenta per l'intero corso degli studi.

Per l'iscrizione è richiesto, oltre al diploma di laurea in medicina e chirurgia o la specializzazione in chirurgia generale o la frequenza per almeno due anni presso un reparto universitario od ospedaliero di chirurgia generale o di urologia.

I candidati dovranno sostenere un esame di ammissione che dimostri la loro preparazione culturale di base.

Art. 283. — Potranno essere concesse abbreviazioni di un anno su proposta del direttore della scuola e dopo approvazione della facoltà medica limitatamente a coloro i quali dimostrino di avere prestato servizio in qualità di aiuto o assistente per almeno due anni in reparti di chirurgia od urologia universitari od ospedalieri regionali o provinciali.

Coloro che eventualmente usufruissero della agevolazione di cui sopra sono sempre tenuti a sostenere gli esami annuali di profitto ed a pagare per intero i contributi anche per l'anno da cui sono stati esonerati.

La frequenza alle lezioni ufficiali, alle esercitazioni, alle sedute operatorie e corsie è obbligatoria.

Al termine di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno sostenere un esame di profitto alle materie di cui all'articolo 285.

Art. 284. — Superati tutti gli esami di profitto i candidati dovranno sostenere un esame di diploma che consisterà nella discussione di una dissertazione originale scritta. A coloro che abbiano superato tale esame verrà rilasciato il diploma di specialista in urologia valido a tutti gli effetti di legge.

Le norme per l'ammissione alla scuola (a parte l'obbligo di presentare copia del diploma di specializzazione in chirurgia generale o l'attestato di frequenza per almeno due anni presso reparti universitari od ospedalieri di chirurgia generale o urologia) per le tasse, gli esami, le iscrizioni, i trasferimenti, le commissioni e per tutto quanto non sia stato contemplato nello statuto di questa scuola sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento di cui agli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università.

Art. 285. — Elenco degli insegnamenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia descrittiva e topografica dell'apparato uro-genitale;
2) Fisiologia dell'apparato uro-genitale;
3) Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
4) Le nefropatie mediche;
5) Semeiotica dell'apparato uro-genitale (funzionale e di laboratorio);
6) Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica;
7) Batteriologia in urologia;
8) Farmacoterapia delle affezioni uro-genitali.

2° *Anno*:

1) Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
2) Clinica urologica;
3) Patologia genitale femminile di interesse urologico;
4) Anatomia ed istologia patologica dell'apparato uro-genitale;
5) Semeiotica dell'apparato uro-genitale (funzionale e di laboratorio);
6) Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica;
7) Anatomia chirurgica dell'apparato uro-genitale;
8) Radiologia dell'apparato urinario e genitale;
9) Le affezioni cutanee e veneree nei riguardi della urologia;
10) L'anestesiologia ed il trattamento pre e post-operatorio del malato urologico;
11) Nefrologia chirurgica.

3° *Anno*:

1) Clinica urologica;
2) Patologia e clinica urologica infantile;
3) Radiologia dell'apparato urinario e genitale;
4) Tecniche operatorie sull'apparato urinario e genitale;
5) Urologia ginecologica.

Art. 286. — Elenco degli esami:

1° *Anno*:

1) Anatomia e fisiologia dell'apparato uro-genitale;

2) Le nefropatie mediche;

3) Batteriologia in urologia e farmacoterapia delle affezioni uro-genitali.

2° *Anno*:

1) Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile: anatomia e istologia patologica;

2) Semeiotica urologica (funzionale e di laboratorio) e tecnica strumentale e semeiologia endoscopica;

3) Patologia genitale femminile di interesse urologico e affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia;

4) Anatomia chirurgica dell'apparato uro-genitale; anestesia e trattamento pre e post-operatorio del malato urologico;

5) Nefrologia chirurgica;

3° *Anno*:

1) Clinica urologica;

2) Radiologia dell'apparato urinario e genitale;

3) Interventi e procedimenti operatori sull'apparato uro-genitale;

4) Patologia e clinica urologica infantile;

5) Urologia ginecologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 56. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1972, n. **361.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 30: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di « Lingua e letteratura serbo-croata » e « Slavistica ».

Art. 57: all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di magistero è aggiunto quello di « Scienze storico-politiche ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 63. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1972, n. **362.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 49: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Igiene mentale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 58. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1972, n. **363.**

Modificazioni allo statuto dell'Università libera di L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di L'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1965, numero 1516, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università libera di L'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 17: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

Ebraico;
Filologia semitica;
Filologia slava;
Filosofia del linguaggio;
Letterature moderne comparate;
Lingua e letteratura russa;
Lingue semitiche comparate;
Metodologia e didattica;
Storia contemporanea;
Storia della critica letteraria;
Storia delle religioni;
Storia economica.

Art. 24: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

Biblioteconomia;
Filologia slava;
Filosofia del linguaggio;
Letterature moderne comparate;
Lingua e letteratura russa;
Metodologia e didattica;
Storia contemporanea;
Storia delle religioni;
Storia economica.

Art. 30: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:

Ebraico;
Filologia semitica;
Filologia slava;
Filosofia del linguaggio;
Letterature moderne comparate;
Lingua e letteratura russa;
Lingue semitiche comparate;
Metodologia e didattica;
Storia contemporanea;
Storia della critica letteraria;
Storia della lingua francese;
Storia delle religioni;
Storia economica.

Art. 87: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in ingegneria civile (sezione edile) indirizzo *B*, è aggiunto quello di « Costruzioni metalliche ».

Nello stesso articolo gli insegnamenti di « Impianti tecnici dell'edilizia » e di « Storia dell'architettura » passano da semestrali ad annuali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 55. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1972.

Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per il cinema, approvandone il relativo statuto, e successive modificazioni;

Visti i propri decreti in data 28 maggio 1971 e 3 luglio 1971, relativi alla nomina del consiglio di amministrazione del predetto ente;

Vista la lettera con la quale il dott. Giuseppe Tagliapietra ha rassegnato le dimissioni da membro del consiglio di amministrazione dell'ente suddetto, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Ritenuta la necessità di integrare la composizione del consiglio di amministrazione dell'ente predetto;

Decreta:

Il rag. Camillo Moser è nominato, dalla data del presente decreto, membro del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali, e durerà in carica fino alla scadenza del consiglio suddetto.

Roma, addì 19 luglio 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(9579)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta C.A.N. Cristallerie artistiche napoletane S.p.a. di Casoria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'in dustria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 17 giugno 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta C.A.N. Cristallerie artistiche napoletane S.p.a. di Casoria (Napoli) per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta stessa;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 17 giugno 1972 a favore degli operai dipendenti dalla ditta C.A.N. Cristallerie artistiche napoletane S.p.a. di Casoria (Napoli), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1972

Il Ministro: COPPO

(9633)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore della pastificazione operanti in provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 5 giugno 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della pastificazione operanti in provincia di Salerno, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 5 giugno 1972 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore della pastificazione operanti in provincia di Salerno, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1972

Il Ministro: COPPO

(9686)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Fonderie A. Necchi e A. Campiglio S.p.a. (ex SAI FECS), di S. Giovanni Lupatoto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 5 giugno 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Fonderie A. Necchi e A. Campiglio S.p.a. (ex SAIFECS) S. Giovanni Lupatoto (Verona) per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società stessa;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 5 giugno 1972 a favore degli operai dipendenti dalla ditta Fonderie A. Necchi e A. Campiglio S.p.a. (ex SAIFECS) S. Giovanni Lupatoto (Verona), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1972

Il Ministro: COPPO

(9685)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 5/1972
Ratifica dei provvedimenti adottati dalla Giunta

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla Giunta in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, in data 23 luglio 1971, 29 luglio 1971 e 14 marzo 1972;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3, i seguenti provvedimenti adottati dalla Giunta:

1) Cassa conguaglio zucchero Importazione di zucchero Provvedimento n. 21/1971 del 23 luglio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 26 luglio 1971);

2) Revisione delle tariffe di acquedotti Provvedimento n. 22/1971 del 29 luglio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 31 luglio 1971);

3) Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche Ulteriore integrazione per il 1970 (2° elenco) alle piccole imprese elettriche non trasferite all'E.N.E.L Provvedimento n. 23/1971 del 29 luglio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 31 luglio 1971);

4) Revisione dei prezzi delle specialità medicinali Riduzioni. Provvedimento n. 24/1971 del 29 luglio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 31 luglio 1971);

5) Cassa conguaglio zucchero Integrazione a favore della Cassa conguaglio prezzo zucchero d'importazione da parte della Cassa conguaglio zucchero. Provvedimento n. 1/1972 del 14 marzo 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 15 marzo 1972);

6) Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche Ripristino, con modifiche, del provvedimento n. 1224 del 20 ottobre 1971 n. 853. Provvedimento n. 2/1972 del 14 marzo 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 15 marzo 1972);

7) Residui paraffinosi greggi. Provvedimento n. 3/1972 del 14 marzo 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 15 marzo 1972).

Roma, addì 3 agosto 1972

p. *Il presidente*
Il Ministro delegato: FERRI

(9761)

Provvedimento n. 6/1972. Prezzo e condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto 1972

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1009/67 del Consiglio del 18 dicembre 1967 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ed in particolare gli articoli 4, 5, 6, 23, 27, 28, 29, 30, 32, 34 e 45 e successive integrazioni e modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 24 febbraio 1970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 13 marzo 1970) e 28 febbraio 1970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 12 marzo 1970) e successivi riguardanti la fissazione delle quote di base per lo zucchero;

Visti i regolamenti (CEE) n. 2497/69 e n. 2571/69 della commissione, rispettivamente del 12 e 22 dicembre 1969, concernenti le maggiorazioni e le riduzioni applicabili ai prezzi delle barbabietole, e, in particolare, il punto 2 dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2497/69 e l'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2571/69 riguardanti le maggiorazioni e le riduzioni applicabili in Italia;

Visto l'art. 4 del regolamento (CEE) n. 794/72 del Consiglio del 17 aprile 1972 che stabilisce le caratteristiche della qualità tipo delle barbabietole;

Visto l'art. 4 del regolamento (CEE) n. 795/72 del Consiglio del 17 aprile 1972 che fissa i prezzi minimi delle barbabietole della qualità tipo per l'Italia.

Visto il regolamento (CEE) n. 206/68 del Consiglio del 20 febbraio 1968 che stabilisce disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti l'acquisto delle barbabietole;

Visto il regolamento (CEE) n. 2829/71 del Consiglio del 24 dicembre 1971 relativo alle norme generali per il riporto;

Visto il regolamento (CEE) n. 225/72 del Consiglio del 31 gennaio 1972 che completa il regolamento n. 206/68 sopra indicato;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1) Il prezzo minimo delle barbabietole da zucchero di raccolto 1972 con tenore zuccherino del 16 % all'atto della ricezione, utilizzate per la produzione del quantitativo di zucchero bianco corrispondente alle quote di base delle società saccarifere, è fissato, in relazione a quanto stabilito per l'Italia dal regolamento (CEE) n. 795/72, ricordato nelle premesse, in 19,63 unità di conto per tonn. pari a L. 12.268,75 per tonn.

Per le bietole corrispondenti alla quantità di zucchero che le società saccarifere, nei limiti del 10% delle rispettive quote di base, hanno riportato alla campagna 1972/73 o riporteranno alla campagna 1973/74 si applicano i prezzi minimi secondo le norme di cui al regolamento (CEE) n. 2829/71 del Consiglio del 24 dicembre 1971, ridotti questi della partecipazione dei venditori di barbabietole alla spesa di magazzinaggio per i quantitativi riportati nella misura stabilita dalle norme comunitarie, salvo eventuale diverso accordo interprofessionale.

Per le bietole corrispondenti alle quantità di zucchero di produzione nazionale giacente allo stato cauzionale alle ore 24 del 30 giugno 1972 e che non hanno formato oggetto di riporto si applicano le norme di cui al regolamento (CEE) n. 225/72 del Consiglio del 31 gennaio 1972.

2) Il prezzo minimo delle barbabietole da zucchero di raccolto 1972 come sopra descritte, utilizzate per la produzione del quantitativo di zucchero bianco eccedente le quote di base delle società saccarifere, ma entro le quote massime delle stesse società, è fissato, in relazione a quanto stabilito dallo stesso regolamento n. 795/72 in 12,35 unità di conto per tonnellata pari a L. 7.718,75 per tonnellata.

3) La quota integrativa, prevista dall'art. 34 del regolamento (CEE) n. 1009/67 del 18 dicembre 1967 e dal regolamento (CEE) n. 1060 del 25 maggio 1971 è fissata nella misura di 1,80 unità di conto, pari a L. 1.125 per tonn. di barbabietole con tenore zuccherino del 16 %.

Tale quota integrativa deve essere corrisposta su tutte le bietole utilizzate per la produzione del quantitativo di zucchero bianco corrispondente alle quote di base delle società saccarifere e considerate come tali.

Per la corresponsione di questa quota integrativa è stabilito, con provvedimento a parte, un apposito sovrapprezzo sul prezzo dello zucchero immesso al consumo, che viene gestito dalla Cassa conguaglio zucchero, per conto e sotto il controllo della quale le società saccarifere ne effettueranno la corresponsione.

4) I prezzi minimi di cui ai punti 1) e 2) nonchè la quota integrativa di cui al punto 3), per bietole e polarizzazione diversa dal 16 %, saranno per 1/10 per cento di tenore di saccarosio:

a) aumentati al minimo di:

0,675 % per tenori superiori al 16 % e inferiori o uguali al 18 %;

0,525 % per tenori superiori al 18 % e inferiori o uguali al 19 %;

0,375 % per tenori superiori al 19 % e inferiori o uguali al 20 %;

b) diminuiti al massimo di:

0,675 % per tenori inferiori al 16 % e superiori o uguali al 15,5 %;

0,750 % per tenori inferiori al 15,5 % e superiori o uguali al 14,5 %;

0,750 % per tenori inferiori al 14,5 %.

c) Per le barbabietole con tenore di saccarosio superiore al 20 % si applica almeno il prezzo minimo adattato al 20 %.

5) La percentuale del saccarosio di ogni partita di barbabietole consegnate per la lavorazione a zucchero sarà accertata in contraddittorio secondo il metodo polarimetrico.

Pure in contraddittorio e secondo le modalità in vigore nelle campagne precedenti dovranno essere accertati il peso, il campionamento e la percentuale di tara per tutte le barbabietole conferite alle fabbriche.

Il corrispettivo di tali operazioni di controllo è compreso nel prezzo delle barbabietole.

Le spese di impianto e di esercizio nei laboratori di analisi e quelle per il trasporto dei campioni di barbabietole da analizzare sono a totale carico delle società saccarifere interessate.

6) Per le consegne, i ricevimenti e le altre condizioni di cessione delle barbabietole alle fabbriche, si applicano le norme di cui al regolamento (CEE) n. 206/68 e successivi, di integrazione o modificazione.

Roma, addì 3 agosto 1972

p. *Il presidente*
Il Ministro delegato: FERRI

(9762)

Provvedimento n. 7/1972. Prezzo d'intervento derivato dello zucchero per tutte le regioni d'Italia per la campagna 1972-73 e prezzi di entrata. Compiti della Cassa conguaglio zucchero.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1009/67 del Consiglio del 18 dicembre 1967 relativo alla organizzazione dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare gli articoli *1, 2, 3, 8,* 12, 21, 23, 24, 27, 28, 32, 33, 34, 37 e 45 e successive integrazioni e modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 24 febbraio 1970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 12 marzo 1970) e 28 febbraio 1970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 13 marzo 1970), e successivi riguardanti la fissazione delle quote di base per lo zucchero;

Visto il regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio del 17 aprile 1972 che stabilisce le caratteristiche dello zucchero bianco della qualità tipo;

Visto il regolamento (CEE) n. 795/72 del Consiglio del 17 aprile 1972 che ha fissato per la campagna 1972/73 il prezzo di intervento derivato per tutte le regioni d'Italia dello zucchero bianco di qualità tipo, nonchè i prezzi unici di entrata per la Comunità dello stesso zucchero bianco, dello zucchero greggio e del melasso;

Visto il regolamento (CEE) n. 225/72 del Consiglio del 31 gennaio 1972 che completa il regolamento n. 206/68 del Consiglio del 20 febbraio 1968 che stabilisce disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti lo acquisto delle barbabietole;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 27 giugno 1968), e successivi, che ha istituito la Cassa conguaglio zucchero, nonchè le contribuzioni ed erogazioni di sua competenza, per il graduale inserimento dell'economia saccarifera nazionale in quella comunitaria;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 5/1971 del 26 febbraio 1971 con cui è stata deliberata la chiusura della Cassa conguaglio prezzo zucchero d'importazione;

Visto il telegramma n. 43478/152948 del 10 agosto 1971 con cui il Ministero del tesoro ha disposto di affidare le pendenze insolute di detta Cassa alla Cassa conguaglio zucchero e vista la lettera n. 3148 del 19 maggio 1972 del Presidente delegato del C.I.P. recante disposizioni in merito al trasferimento di dette pendenze;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347); d'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

1) Il punto 1) del provvedimento C.I.P n. 1195 è sostituito dal seguente:

A decorrere dal 1° luglio 1972 entra in vigore il regolamento (CEE) del Consiglio n. 795 del 17 aprile 1972 che fissa i prezzi appresso riportati:

a) prezzo d'intervento derivato valevole per tutte le regioni d'Italia per la campagna 1972-73 per merce non imballata, franco fabbrica, su mezzo di trasporto scelto dall'acquirente:

zucchero della qualità tipo (2ª categoria)	Lit.	15.525 — al q.le

b) prezzi di entrata per la Comunità:

zucchero bianco qualità tipo	Lit.	16.906,25 al q.le
zucchero greggio qualità tipo (rendimento 92 %)	»	14.831,25 »
melasso	»	2.000 — »

2) Il punto 2) del provvedimento C.I.P. n. 1195 è sostituito dal seguente:

Il prezzo d'intervento derivato per l'Italia viene adattato in funzione delle caratteristiche di prima, terza e quarta categoria *a partire dal 1° luglio 1972, apportando al prezzo della* qualità tipo (2ª categoria) di cui al punto 1), le variazioni stabilite dal regolamento comunitario n. 1280 del 18 giugno 1971.

I prezzi risultanti sono i seguenti:

zucchero di 4ª categoria	Lit.	14.962,50 al q.le
zucchero di 3ª ategoria	»	15.212,50 »
zucchero di 1ª categoria	»	15.900 — »

3) Le contribuzioni di cui al punto 4), lettere *a*) e *b*), del provvedimento C.I.P. n. 1195, per il funzionamento della Cassa conguaglio zucchero di cui al punto 3) dello stesso provvedimento, sono confermate per la campagna 1972-73 nella misura e nelle modalità indicate nello stesso provvedimento. Il sovrapprezzo di L. 23 per kg. netto dovrà essere applicato su tutto lo zucchero di produzione nazionale di qualsiasi qualità e tipo (tal quale o trattato), sullo zucchero d'importazione (tal quale *o trattato) e/o contenuto in prodotti trasformati.*

4) Il punto 5) del provvedimento C.I.P. n. 1195 è modificato come segue:

Lo zucchero denaturato, sia di produzione nazionale sia di produzione degli altri Paesi comunitari, è esente da detto sovrapprezzo e sottoposto alle vigenti disposizioni in materia di zucchero denaturato per l'alimentazione del bestiame. E' assimilato allo zucchero denaturato lo zucchero utilizzato per usi chimici che, secondo le disposizioni comunitarie, usufruisce di una restituzione alla produzione, purchè siano osservate le prescrizioni del Ministero delle finanze e della Cassa conguaglio zucchero.

E' altresì esente dal sovrapprezzo lo zucchero di produzione nazionale esportato tal quale in regime di abbuono di imposta di fabbricazione o acquistato e lavorato in regime di abbuono di imposta di fabbricazione per la preparazione di prodotti destinati all'esportazione, secondo la procedura di cui al successivo punto, lettera *f*).

Inoltre, lo zucchero di qualsiasi qualità e tipo ed i prodotti contenenti zucchero aggiunto, immessi dai Paesi terzi in temporanea importazione sono esenti dal sovrapprezzo qualora vengano riesportati; il sovrapprezzo seguirà, pertanto, la disciplina riguardante i diritti doganali gravanti sullo zucchero in temporanea importazione.

5) A partire dal 1° luglio 1972 le erogazioni dirette ed indirette della Cassa conguaglio zucchero, da effettuarsi con le modalità di cui al punto 6) del provvedimento C.I.P. n. 1195 integrate da quelle sottoindicate, sono le seguenti:

a) integrazione ai produttori di barbabietole in base allo art. 34 del regolamento (CEE) n. 1009/67 ed al regolamento (CEE) n. 1060 del 25 maggio 1971 di L. 1.125 per tonn. di barbabietole con tenore zucchero del 16 %. Tale integrazione è concessa soltanto per il quantitativo di barbabietole utilizzato

per la produzione del quantitativo di zucchero corrispondente alla quota base o considerata come tale, secondo le modalità di cui al punto 3) del provvedimento C.I.P. n. 6/1972 del 3 agosto 1972.

Il rimborso alle società saccarifere sarà effettuato in ragione di L. 895 per q.le netto di zucchero bianco (da bietole e da melasso) prodotti in Italia nell'ambito del quantitativo che non superi la quota base di produzione o considerata come tale.

b) integrazione per l'industria trasformatrice in base allo art. 34 del regolamento (CEE) n. 1009/67 di L. 912,50 per quintale netto di zucchero bianco prodotto in Italia nell'ambito del quantitativo che non superi la quota base di produzione o considerata come tale;

c) integrazione all'industria trasformatrice di L. 4,60 per chilogrammo netto di zucchero a titolo di rimborso dell'imposta generale sull'entrata sulle bietole, ivi compresa quella sui mezzi tecnici di produzione bieticola, nonchè sulle relative spese del trasporto alla fabbrica, per tutta la produzione nazionale di zucchero (da bietole e da melasso).

d) integrazione degli oneri derivanti dalla produzione eccedentaria di zucchero da barbabietola della campagna 1967/68, nella misura e con le modalità di cui ai relativi provvedimenti C.I.P.:

e) integrazione a copertura degli oneri derivanti dalla definizione delle pendenze insolute della cessata Cassa conguaglio prezzo zucchero d'importazione, per le quali dovrà essere tenuta contabilità separata.

A modifica del punto 6), lettera *f*), del provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968 i versamenti delle somme dovute per la definizione delle pendenze che abbiano dato luogo a contestazioni devono essere preventivamente autorizzati dalle amministrazioni di vigilanza e di controllo;

f) integrazione agli esportatori nella misura corrispondente al sovrapprezzo di cui al punto 4)-*b*) del provvedimento C.I.P. n. 1195 e successive per le esportazioni effettuate alle condizioni appresso indicate.

Per le esportazioni in regime di abbuono di zucchero tal quale o di zucchero incorporato in prodotti, gli interessi alla integrazione dovranno produrre alla Cassa conguaglio zucchero un certificato del competente U.T.I.F comprovante il quantitativo ammesso all'abbuono dell'imposta di fabbricazione di zucchero incorporato in prodotti. Gli interessati che si siano avvalsi della esenzione prevista dal penultimo comma del punto precedente dovranno produrre preventivamente fidejussione alla Cassa conguaglio zucchero per l'importo corrispondente al sovrapprezzo.

La Cassa conguaglio zucchero autorizzerà la consegna dello zucchero in esenzione da sovrapprezzo e le società saccarifere addebiteranno alla Cassa conguaglio zucchero l'importo corrispondente alle quote di integrazione per aiuto di adattamento per le bietole e per l'industria e la quota di rimborso IGE, utilizzando, ove occorra, parte degli importi per sovrapprezzi da accreditare alla Cassa conguaglio medesima.

La fidejussione sarà deliberata all'atto dell'esportazione sulla base del certificato U.T.I.F comprovante la quantità di zucchero incorporato ammessa all'abbuono dell'imposta di fabbricazione.

Per le esportazioni di zucchero aggiunto contenuto in prodotti, per il quale viene restituita l'imposta di fabbricazione, gli interessati produrranno il documento comprovante il diritto a tale restituzione. Sul quantitativo risultante da tale documento sarà valutata la integrazione di cui trattasi.

Gli operatori interessati debbono presentare alla Cassa conguaglio zucchero la domanda per l'integrazione predetta entro nove mesi dalla data di esportazione, quale risulta dai documenti doganali, salvo proroga su richiesta motivata.

g) gli interessi passivi per i pagamenti differiti delle integrazioni di cui alle precedenti lettere *d*) ed *e*);

h) gli oneri di gestione della Cassa conguaglio zucchero.

6) Sono confermati i compiti alla Cassa conguaglio zucchero derivanti dall'applicazione:

a) dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 1009/67 riguardante le spese di magazzinaggio;

b) dell'art. 27 del regolamento (CEE) n. 1009/67 riguardante la riscossione del contributo gravante sulla produzione per il quantitativo di zucchero prodotto tra la quota di base e la quota massima.

Il punto 9) ultimo comma del provvedimento C.I.P n. 1195 è modificato come segue:

La misura massima di tale contributo per la campagna 1972-73 è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 795 del 17 aprile 1972 in L 5.850, per q.le netto di zucchero bianco eccedente e la percentuale gravante sulle barbabietole nella misura del 60 %.

I provvedimenti di questo contributo dovranno essere interamente versati secondo le modalità comunitarie.

7) La copertura del fabbisogno di zucchero, sia per il consumo diretto, sia per gli usi industriali, sarà assicurata con prodotto comunitario secondo le modalità e le condizioni che verranno fissate con appositi provvedimenti C.I.P.

Roma, addì 3 agosto 1972

p. *Il presidente*
Il Ministro delegato: FERRI

(9763)

Provvedimento n. 8/1972
Cassa conguaglio zucchero Importazioni di zucchero

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968 che ha stabilito tra l'altro, la costituzione della Cassa conguaglio zucchero per il graduale inserimento dell'industria saccarifera italiana in quella comunitaria mediante operazioni di conguaglio e perequazione con il prelevamento del sovrapprezzo a carico di tutti i consumatori;

Visto il provvedimento C.I.P n. 7/1972 del 3 agosto 1972 che estende, con modifiche, alla campagna 1972/1973 le disposizioni di cui al predetto provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968;

Considerato che il regolamento (CEE) n. 1009/67 ha attribuito a ciascun Paese membro una quota di produzione dello zucchero ed in particolare all'Italia una quota pari a quintali 12.300.000;

Considerato che la minore disponibilità di zucchero nazionale rispetto al fabbisogno di consumo, comprensivo di una sufficiente scorta, rende necessario intervenire per agevolare le importazioni di zucchero dai Paesi CEE;

Considerato che la copertura del fabbisogno per il consumo alimentare diretto si ritiene possa essere assicurata prevalentemente con zucchero greggio comunitario da raffinare in Italia;

Considerato che il fabbisogno complessivo per l'industria utilizzatrice può essere valutato in 3,5 milioni circa di quintali di zucchero bianco di 2ª e/o 3ª categoria;

Considerato che la situazione di mercato potrebbe non consentire acquisti alle normali condizioni per la copertura del fabbisogno nazionale, disattendendo le finalità, perseguite con il ricordato provvedimento C.I.P n. 1195 e seguenti, del graduale adattamento dell'economia saccarifera italiana;

Ritenuto necessario verificare le suddette condizioni di mercato per l'approvvigionamento di zucchero bianco mediante pubbliche gare, ferma restando la libera circolazione della merce alle condizioni normali;

Ritenuto che le condizioni di perequazione di cui al ricordato provvedimento C.I.P. n. 1195 e seguenti possono essere realizzate tramite la Cassa conguaglio zucchero destinando parte del sovrapprezzo dovuto all'atto dell'importazione dello zucchero alla copertura dei maggiori costi dell'importazione stessa;

Ritenuto necessario che le contribuzioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, siano determinate a favore della Cassa conguaglio zucchero per la realizzazione dei compiti alla medesima affidati, da un lato nella misura più elevata possibile consentita e dall'altro tenuto conto delle condizioni di mercato dei Paesi CEE;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347); d'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

1) La Cassa conguaglio zucchero, per lo zucchero greggio di provenienza dai Paesi CEE destinato al fabbisogno del consumo per la campagna 1972/1973 ed importato per la raffinazione in Italia direttamente dalle società saccarifere successivamente al 1° giugno 1972, è autorizzata a corrispondere una integrazione limitata all'ammontare di tutti gli oneri doganali e fiscali, fatta eccezione dell'I.G.E.

Qualora le mutevoli condizioni in cui l'importazione di greggio comunitario possono essere effettuate, non consentissero di realizzare operazioni con l'integrazione nei limiti di cui sopra, la Cassa conguaglio zucchero è autorizzata a stabilire, con delibera del Comitato di gestione, l'integrazione stessa per tener conto anche dei maggiori oneri riguardanti noli, assicurazioni e commissioni di vendita, costi di sbarco, trasporti ed introduzione a magazzino, commercializzazione e oscillazioni valutarie.

Per aver diritto a tale integrazione, le società saccarifere dovranno presentare alla Cassa conguaglio zucchero copia del contratto di acquisto dello zucchero greggio entro dieci giorni dalla data del contratto medesimo.

La Cassa conguaglio zucchero è autorizzata a stabilire gli ulteriori documenti necessari che dovranno essere presentati per la corresponsione dell'integrazione di cui trattasi che potrà avvenire utilizzando, ove occorra, parte del sovrapprezzo accreditato alla Cassa conguaglio zucchero dalle società importatrici.

2) La cassa conguaglio zucchero viene autorizzata ad indire nel corso della campagna 1972/1973 pubbliche gare aperte a tutti gli operatori interessati per l'offerta della quota parte dei sovrapprezzi di cui al punto 4-*b* del provvedimento C.I.P n. 1195 *del 22 giugno 1968 e successivi relativamente alla importazione* di zucchero bianco in via definitiva dai Paesi CEE da parte degli operatori aggiudicatari, al cui carico o a chi per essi resterà ogni e qualsiasi spesa relativa.

L'aggiudicazione concerne l'importo del sovrapprezzo da riconoscere, direttamente o tramite le industrie utilizzatrici destinatarie, alla Cassa conguaglio zucchero.

Le quantità e qualità oggetto delle pubbliche gare saranno determinate di volta in volta dalla Cassa conguaglio zucchero nei limiti necessari per la copertura del fabbisogno in relazione alle disponibilità.

La Cassa conguaglio zucchero indirà i bandi di gara per l'importazione dello zucchero bianco destinato ad usi industriali tenendo conto. sia delle favorevoli condizioni esistenti sui mercati comunitari, sia delle esigenze di operatività delle industrie utilizzatrici.

Per lo zucchero destinato ad usi industriali possono presentare offerta, tutti gli operatori che intendano, nel rispetto delle norme e delle condizioni vigenti, destinare lo zucchero aggiudicato esclusivamente ad industrie utilizzatrici.

3) Le offerte debbono riferirsi a quantitativi non inferiori a q.li 10.000 netti più o meno 5% di zucchero bianco in sacco di carta e/o juta e/o cotone e/o altri tipi e confezioni recanti le indicazioni in vigore nel Paese di origine, nella lingua del Paese medesimo, e/o in Italia, da sdoganarsi entro i limiti di tempo che saranno fissati dalla Cassa conguaglio zucchero per ogni gara.

4) La Cassa conguaglio zucchero viene autorizzata:

ad indire le gare stabilendo le condizioni dei relativi bandi nonchè le garanzie che debbono essere prestate dagli operatori;

a fissare la quota parte del sovrapprezzo ritenuto congruo da versare alla Cassa;

a esaminare le offerte ricevute;

ad aggiungere le importazioni in relazione al quantitativo ed alla quota di sovrapprezzo offerti;

ad adottare ogni altra decisione per l'esecuzione delle singole operazioni d'importazione, ivi compresa la eventuale proroga del termine di importazione.

5) Per lo zucchero di 2ª e 3ª categoria destinato ad usi industriali la Cassa conguaglio zucchero è autorizzata a praticare entro il limite del 25% delle quantità per le quali è indetta la gara la quota di sovrapprezzo corrispondente alla media ponderale dei sovrapprezzi risultante dalle quantità accettate nelle gare di cui al precedente punto 2), alle importazioni di tali qualità di zucchero destinato esclusivamente ad usi industriali, effettuate da operatori industriali diretti utilizzatori, che non abbiano partecipato alla gara suddetta.

La media ponderale di cui sopra sarà determinata separatamente per lo zucchero da importarsi via terra e per lo zucchero da importarsi via mare.

Per ogni gara, queste operazioni non devono superare 60 mila quintali più o meno 5% per ogni azienda utilizzatrice e nel loro complesso il 25% della quantità che la Cassa conguaglio zucchero fisserà per ogni singola gara salvo il riassorbimento delle quantità eventualmente rimaste inutilizzate nella gara precedente.

Gli operatori interessati dovranno presentare domanda a mezzo lettera raccomandata da far pervenire alla Cassa conguaglio zucchero entro gli stessi termini che saranno previsti per le gare di cui al punto 2): tale domanda che dovrà essere accompagnata da fidejussione, per le quantità uguali o superiori a q.li 10.000 netti, indicherà tutti gli elementi che saranno previsti dal bando per la partecipazione alla gara, fatta eccezione della quota di sovrapprezzo offerta.

Qualora le quantità in tal modo richieste entro il termine stabilito dovessero essere superiori al quantitativo fissato per le singole gare, le quantità stesse saranno proporzionalmente ridotte.

La Cassa entro il giorno successivo alla effettuazione delle singole gare darà comunicazione agli interessati delle quantità accettate e della quota di sovrapprezzo che dovrà essere versata.

6) Gli operatori aggiudicatari della gara di cui al punto 2) e gli importatori che si varranno della concessione di cui al punto 5) dovranno denunziare alla Cassa conguaglio zucchero in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi punti 7) e 8) gli elementi atti ad individuare la quantità dello zucchero e la dogana o le dogane dove verranno effettuate le operazioni di sdoganamento.

7) In deroga a quanto previsto dai provvedimenti C.I.P n. 1195 del 22 giugno 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 27 giugno 1968) e successivi, gli operatori aggiudicatari delle gare di cui al punto 2) e gli importatori che si varranno della concessione di cui al punto 5) del presente provvedimento dovranno corrispondere l'importo del sovrapprezzo da riconoscere alla Cassa conguaglio zucchero direttamente alla Cassa stessa.

A questi effetti tutti gli operatori, entro la fine di ciascun mese, dovranno comunicare alla Cassa conguaglio zucchero i quantitativi di zucchero bianco, sdoganato nel mese precedente e versare contemporaneamente il relativo sovrapprezzo.

Tutti gli operatori medesimi entro cinque giorni dalla comunicazione da parte della Cassa dell'avvenuta aggiudicazione dovranno rilasciare alla Cassa stessa fidejussione non registrata di primaria banca per un importo corrispondente al sovrapprezzo complessivamente dovuto sulla quantità aggiudicata ed autorizzata maggiorata del 5%, tali fidejussioni dovranno avere una validità di due mesi superiore al termine ultimo di importazione e saranno restituite dalla Cassa, anche parzialmente man mano che l'operatore avrà provveduto al pagamento del sovrapprezzo.

8) La Cassa conguaglio zucchero, previ accordi con il Ministero delle finanze, fornirà alla Direzione generale delle dogane i dati relativi alle importazioni di zucchero aggiudicate in gara, ed attribuite secondo la procedura del precedente punto 5) per le successive comunicazioni alle dogane competenti.

9) Le dogane, via via che effettuaranno le operazioni di sdoganamento di cui al presente provvedimento, comunicheranno alla Direzione generale delle dogane ed alla cassa conguaglio zucchero i dati relativi alle operazioni effettuate.

10) Qualora venga constatata la non osservanza delle condizioni stabilite dal presente provvedimento e dal bando di gara lo zucchero importato sarà gravato, oltre che della eventuale differenza I.G.E. sul prezzo praticato all'acquirente di cui allo art. 32 del citato decreto ministeriale 21 dicembre 1967, anche della differenza del sovrapprezzo non corrisposto alla Cassa conguaglio zucchero.

11) La Cassa conguaglio zucchero, nel dare attuazione al presente provvedimento, disporrà per l'acquisizione degli elementi atti a valutare l'evoluzione della situazione dell'approvvigionamento dello zucchero al fine di formulare eventuali proposte.

Roma, addì 3 agosto 1972

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: FERRI

(9764)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato relativo alla convenzione internazionale sull'uso dei nominativi d'origine e delle denominazioni di formaggi, firmata a Stresa il 1° giugno 1951, resa esecutiva con decreto presidenziale 18 novembre 1953, n. 1099.

Decisioni del consiglio permanente

In ottemperanza all'art. 1 della convenzione di Stresa sull'uso dei nominativi d'origine e delle denominazioni di formaggi, si comunica che il Consiglio permanente per l'applicazione della convenzione con decisione del 7 aprile 1972, riportata qui di seguito, pervenuta il 24 aprile 1972 al Governo italiano, depositario della convenzione, ha modificato la decisione n. 2 del 5 novembre 1956, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario n. 176, del 16 luglio 1957, relativo al « Parmigiano reggiano ».

Decision

Le Conseil permanent de la Convention internationale de Stresa sur l'emploi des appellations d'origine et dénominations de fromages, par procédure acceptée à l'unanimité sur demande de l'Italie a décidé, par vote unanime de ses membres, de notifier aux gouvernements des Pays membres une modification concernant la confection extérieure du fromage Parmigiano Reggiano.

Par conséquent dans la décision n. 2, publiée dans la « *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 176, del 16 luglio 1957 », l'alinéa *Confection extérieure* doit etre completé comme il suit: *Confection extérieure*: couleur foncée et huilage *ou jaune dorée naturelle*.

Rome, le 7 Avril 1972

Le Président
Dr. Ernst ACKERMANN

Les Secrétaires
(Dr. Vittorio DE ASARTA)
(Dr. Francesca ZAFARANA)

(9738)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1972, n. 371, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1972, al registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 50, è stato dichiarato inammissibile, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971 proposto dal sig. Romolo Dello Russo, assegnatario di un alloggio popolare sito in Siena al viale XXIV Maggio n. 28, avverso il provvedimento 27 agosto 1970, n. 20748 dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) e ciò in quanto non risulta provato che l'interessato abbia provveduto, nei termini di legge, alla notifica del ricorso all'istituto predetto.

(9741)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato dell'ex-poligono di tiro a segno, sito nel comune di Firenzuola.

Con decreto interministeriale n. 560, del 18 gennaio 1972, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile costituente l'ex-poligono di tiro a segno sito nel comune di Firenzuola (Firenze), della superficie complessiva di mq. 523, riportato alla partita 362 del nuovo catasto fabbricati del predetto comune con le particelle n. 35, 36, 37 e 39 del foglio di mappa n. 154.

(9739)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della natura giuridica di consorzio di bonifica al consorzio d'irrigazione Brenta

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 28 marzo 1972, registrato dalla Corte dei conti il 27 giugno 1972 al registro n. 14, foglio n. 371, è stata riconosciuta al consorzio d'irrigazione Brenta la natura giuridica di consorzio di bonifica con la denominazione di « Consorzio di bonifica irrigazione Brenta » su una superficie di ha. 40.055.10.66, ivi compresa la superficie di ha. 3.025.59.46 che cessa di far parte del consorzio di bonifica Brentella di Pederobba.

(9742)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale 11 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1972, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal signor Rinaldo Raganato, dipendente dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.) contro il silenzio rifiuto del presidente del comitato esecutivo e presidente dell'ente a provvedere sulla richiesta del 16 ottobre 1968 e quindi sulla diffida notificata il 19 giugno 1969, nonchè contro la decisione negativa del ricorso al comitato esecutivo dell'ente medesimo dal ricorrente proposto avverso le note di qualifica per l'anno 1967 e contro i giudizi parziali del rapporto informativo.

(9555)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1972, registro n. 4, foglio n. 217, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal sig. Romano Filippo, in data 23 dicembre 1969, al fine di ottenere l'annullamento del decreto ministeriale 16 giugno 1969, con il quale era stata respinta la sua istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta.

(9556)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Campiglia Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1972, il comune di Campiglia Marittima (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 244.594.374, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9794)

Autorizzazione al comune di Collesalvetti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1972, il comune di Collesalvetti (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 205.224.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9795)

Autorizzazione al comune di Cortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1972, il comune di Cortona (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 624.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9796)

Autorizzazione al comune di Fiesole ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1972, il comune di Fiesole (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 104.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9797)

Autorizzazione al comune di Luras ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1972, il comune di Luras (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.584.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9798)

Autorizzazione al comune di Nocera Tirinese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1972, il comune di Nocera Tirinese (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 23.421.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9799)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 145

Corso dei cambi del 2 agosto 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,10	581,10	581,15	581,10	581 —	581,10	581 —	581,10	581,10	581,10
Dollaro canadese	591,15	591,15	591 —	591,15	590,30	591,15	591 —	591,15	591,15	591,10
Franco svizzero	153,90	153,90	154,05	153,90	154 —	153,90	153,82	153,90	153,90	153,90
Corona danese	83,545	83,545	83,55	83,545	83,48	83,52	83,50	83,545	83,54	83,50
Corona norvegese	89,18	89,18	89,13	89,18	89,10	89,16	89,15	89,18	89,15	89,15
Corona svedese	122,985	122,985	123 —	122,985	122,85	122,98	122,98	122,985	122,98	122,98
Fiorino olandese	181,68	181,68	181,80	181,68	181,85	181,65	181,66	181,68	181,68	181,67
Franco belga	13,266	13,266	13,27	13,266	13,26	13,26	13,263	13,266	13,26	13,26
Franco francese	116,175	116,175	116,25	116,175	116,15	116,15	116,15	116,175	116,17	116,17
Lira sterlina	1423,20	1423,20	1423,50	1423,20	1423 —	1423,20	1422,95	1423,20	1423,20	1423,20
Marco germanico	182,81	182,81	183 —	182,81	183,07	182,80	182,80	182,81	182,81	182,80
Scellino austriaco	25,325	25,325	25,33	25,325	25,30	25,30	25,32	25,325	25,32	25,32
Escudo portoghese	21,69	21,69	21,67	21,69	21,65	21,68	21,68	21,69	21,69	21,68
Peseta spagnola	9,159	9,159	9,16	9,159	9,16	9,15	9,158	9,159	9,15	9,15
Yen giapponese	1,934	1,934	1,9350	1,934	1,93	1,93	1,9325	1,934	1,93	1,93

Media dei titoli del 2 agosto 1972

Rendita 5 % 1935	97,95
Redimibile 3,50 % 1934	99,15
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,975
» 5 % (Ricostruzione)	92,85
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,40
» 5 % (Città di Trieste)	92,95
» 5 % (Beni esteri)	92,20
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,55
» 5,50 % » » 1968-83	95,85
» 5,50 % » » 1969-84	98,25
» 6 % » » 1970-85	99,125
» 6 % » » 1971-86	97,425
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,60
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,925
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,75
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,80
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,525
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 agosto 1972

Dollaro USA	581,05
Dollaro canadese	591,075
Franco svizzero	153,86
Corona danese	83,522
Corona norvegese	89,165
Corona svedese	122,982
Fiorino olandese	181,67
Franco belga	13,264
Franco francese	116,162
Lira sterlina	1423,075
Marco germanico	182,805
Scellino austriaco	25,322
Escudo portoghese	21,685
Peseta spagnola	9,158
Yen giapponese	1,933

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1972

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1972, che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario, conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 30 giugno 1972			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1971			18.647		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	5.439.403			
	residui	566.647			
	Totale		6.006.050		
Accensione di prestiti	competenza	651.150			
	residui	3.511			
	Totale		654.661		
Spese correnti	competenza			4.554.737	
	residui			949.368	
	Totale				5.504.105
Spese in conto capitale	competenza			821.944	
	residui			505.131	
	Totale				1.327.075
Rimborso di prestiti	competenza			133.864	
	residui			5.500	
	Totale				139.364
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		4.740.120		4.396.140	
Conti correnti		18.197.051		18.892.566	
Incassi da regolare		3.901.294		3.564.353	
Altre gestioni		8.945.034		7.811.648	
	Totale		35.783.499		34.664.707
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		152.185		192.442	
Pagamenti da regolare		145.766		316.901	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		1.733.606		1.522.118	
Altri crediti		12.951.434		13.759.602	
	Totale		14.982.991		15.791.063
	Totale complessivo		57.445.848		57.426.314
Fondo di cassa al 30 giugno 1972					19.534
	Totale a pareggio		57.445.848		57.445.848

SITUAZIONE DEL TESORO

		Al 30 giugno 1972 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa			19.534	
Crediti di Tesoreria				
Crediti per operazioni di portafoglio		40.533		
Pagamenti da regolare		442.988		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi		1.142.260		
Altri crediti		2.618.619		
	Totale crediti		4.244.400	
	In complesso			4.263.934
Debiti di Tesoreria				
Debito fluttuante		6.691.587		
Conti correnti		2.726.805		
Incassi da regolare		532.362		
Altre gestioni		1.533.748		
	Totale debiti			11.484.502
Situazione del Tesoro (passività)				7.220.568

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 giugno 1972 L. 252.376 milioni.

L'ispettore generale: C. MARINUCCI

Il direttore generale del Tesoro: C. MICONI

(9853)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1972

ATTIVO

Voce		Parziali	Totali
Oro	L.		1.802.470.969.373
Cassa	»		73.172.120.897
Portafoglio su piazze italiane			
— risconto alle Aziende di credito	L.	7 045 531.263	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	7.045.531.268
Anticipazioni			
— in conto corrente	L.	886 632 712 196	
— a scadenza fissa	»	118.745 000 000	1.005.377.712.196
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta	»		2.182.439.606
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	1 937 743.215 934	
— conti speciali	»	651.538.642 629	2.589.281.858.563
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		339.000.000.000
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.085.933.074.191
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		1.704.429.654.162
Servizi diversi per conto dello Stato partite debitorie	»		381.637.446.260
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		4.387.634.555.190
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	213 444 104 614	
— altre attività	»	173.202 128.747	386.646.233.361
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		276.048.471.365
Spese dell'esercizio	»		173.013.660.417
			14.213.873.726.850
Impegni			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.		669.382.859.941
Depositi:			
— a garanzia	L.	2.285 046 070 418	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	3 908 726.202 500	
— altri	»	2 071 926.555 522	8.265.698.828.440
Depositari di **titoli e** valori	L.		945.670.485
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.755.612.916
TOTALE	L.		23.151.656.698.632

PASSIVO

Voce		Parziali	Totali
Circolazione	L.		7.215.479.641.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		83.645.768.944
Depositi in conto corrente liberi	»		366.136.166.658
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		424.168.951.979
Depositi in conto corrente **costituiti** per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	4 084 187.434.874	
— altri	»	18 920.801.255	4.103.108.236.129
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	224 057.600.500	
— altri	»	2 180.822.921	226.238.423.421
Conti dell'estero in **lire:**			
— per conto U.I.C.	L.	427.481.042.129	
— altri	»	26.745.040.457	454.226.082.586
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	L.		—
Servizi diversi per conto dello Stato partite creditorie	»		183.605.077.500
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		68.546.946.036
Fondi diversi accantonati	»		505.074.959.778
Partite varie passive	»		355.838.279.359
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	21.909.538.545	
Fondo di riserva straordinario	»	19.533.728.495	41.743.267.040
Rendite dell'esercizio	L.		186.061.926.420
			14.213.873.726.850
Impegni	L.		669.382.859.941
Depositanti	»		8.265.698.828.440
Titoli e valori presso terzi	»		945.670.485
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.755.612.916
TOTALE	L.		23.151.656.698.632

Il Governatore: CARLI — *Il Ragioniere generale:* PESCATORE

(9854)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifica degli elenchi dei primari di otorinolaringoiatria, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 1972 che predispone gli elenchi dei primari di otorinolaringoiatria idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 1972;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 27 aprile 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi dei primari di otorinolaringoiatria idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 27 aprile 1972, sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
64. Carbone Angelo Michele	Noto 13 gennaio 1927			si				
77. Cerciello Paolo	Venezia 4 ottobre 1922					si		
276. Riccio Ennio	Taranto 22 febbraio 1926						si	
75. Celestino Domenico	Roma 13 gennaio 1935	si					si	

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati agli elenchi dei primari di otorinolaringoiatria, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 30 maggio 1972 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
345. Agazzi Carlo	Milano 9 dicembre 1915		si					
346. Bedoni Carlo	Shangai 3 dicembre 1916						si	
347. Gioffrè Mario	Tarcento 6 dicembre 1927					si		
348. Passamonti Giorgio	Roseto degli Abruzzi 6 novembre 1922				si			

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primari di otorinolaringoiatria che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9408) Roma, addì 1° luglio 1972 *Il Ministro*: GASPARI

Modifica degli elenchi dei primari di oculistica, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 4 maggio 1972 che predispone gli elenchi dei primari di oculistica idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 giugno 1972;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 4 maggio 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi dei primari di oculistica idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 4 maggio 1972 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
276. Casà Girolamo	Agrigento 5 febbraio 1909			si				
277. Bocci Giorgio	Siena 17 giugno 1913		si					
278. Fallica Giuseppe	Palagonia 29 giugno 1905				si			
279. Gandolfi Carlo . .	Borgo Val di Taro - 6 ottobre 1910		si					

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a primari di oculistica che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9405) Roma, addì 1° luglio 1972 *Il Ministro*: Gaspari

Modifica degli elenchi dei primari di pediatria, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 17 aprile 1972 che predispone gli elenchi dei primari di pediatria idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1972;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento degli elenchi medesimi a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 17 aprile 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi dei primari di pediatria idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 17 aprile 1972 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
15. Balsamo Vincenzo	Palermo 21 febbraio 1929	si					si	
205. Fione Vincenzo	Bari 27 marzo 1928		si					
272. Lo Bianco Salvatore	Campofelice Roccella 9 febbraio 1922		si					
499. Tirantello Gaetano	Siracusa 8 febbraio 1926						si	si
510. Vannucchi Cosimo	Istambul (Turchia) 17 febbraio 1930			si		si		
511. Varcasia Eugenio	Roma 27 gennaio 1928			si		si		
485. Silanos Giovanni	Alghero 20 dicembre 1927		si					

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati agli elenchi dei primari di pediatria, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 17 aprile 1972 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
549. Aceto Giacomo	Bari 25 aprile 1916		si					
550. Antonucci Mario	Scerni 20 febbraio 1929						si	
551. Francalancia Vivanti Siebzehner Lanfranco	Perugia 29 luglio 1923						si	
552. Gobbi Ugo	Rimini 21 maggio 1921			si				
553. Grilli Romolo	Urbisaglia 21 settembre 1914						si	
554. Nichele Ermenegildo	Mason Vicentino 11 ottobre 1913				si			
555. Pietroforte Simone	Acquaviva delle Fonti 25 maggio 1924				si			

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primari di pediatria che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9406) Roma, addì 1° luglio 1972 *Il Ministro*: Gaspari

Modifica degli elenchi dei primari di ortopedia e traumatologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1972 che predispone gli elenchi dei primari di ortopedia e traumatologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1972;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 26 aprile 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi dei primari di ortopedia e traumatologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 26 aprile 1972, sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
24. Baldo Franco	Solero 14 giugno 1915			si				
45. Bonicoli Franco	Livorno 12 luglio 1933							si

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati gli elenchi dei primari di ortopedia e traumatologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 26 aprile 1972 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
635. Bancale Angelo	Napoli 1° gennaio 1918		si					
636. Cesari Mario	Chiasso 14 gennaio 1927						si	
637. D'Amora Tullio	Castellammare di Stabia 21 ottobre 1914		si					
638. Longhi Giuseppe	Benevento 12 novembre 1919		si					
639. Sampiero Nunzio	Messina 2 gennaio 1933							si

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di ortopedia e traumatologia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1972

Il Ministro: GASPARI

(9407)

Modifica degli elenchi degli aiuti di neurochirurgia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1971 che predispone gli elenchi degli aiuti di neurochirurgia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 1971;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 25 ottobre 1971;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi degli aiuti di neurochirurgia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 25 ottobre 1971 sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
23. Coraddu Mario	Senorbì 25 gennaio 1935	si						

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati all'elenco degli aiuti di neurochirurgia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 25 ottobre 1971, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
66. Ferri Emanuele	Roè Volciano 19 febbraio 1936		si					
67. Nucci Umberto	Ancona 11 febbraio 1933					si		

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di neurochirurgia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1972

Il Ministro: GASPARI

(9412)

Modifica degli elenchi dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 5 aprile 1972 che predispone gli elenchi dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1972;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 5 aprile 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 5 aprile 1972 sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
291. Papotti Giorgio	Torino 7 maggio 1926					si		
356. Sprovieri Giuseppe	Cosenza 10 ottobre 1931	si					si	

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati agli elenchi dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 5 aprile 1972 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
396. Carelli Sergio	Cornaredo 17 febbraio 1931					si		
397. Ferri Licinio	Ancona 12 marzo 1923		si					
398. Merolli Arduino	Ceprano 27 maggio 1929						si	
399. Palazzi Duccio	Loreto 7 agosto 1919			si				
400. Petrella Antonio	S. Martino in Pensilis 27 gennaio 1930			si				
401. Tiraboschi Lucio	Seriate 5 dicembre 1930			si				

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1972

Il Ministro: GASPARI

(9409)

Modifica degli elenchi dei direttori di farmacia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 30 ottobre 1971 che predispone gli elenchi dei direttori di farmacia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 1971;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 30 ottobre 1971;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi dei direttori di farmacia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 30 ottobre 1971 sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov	Zon.	Reg.	Prov.	Zon
44. Cardinali Arialdo	Tornolo 16 febbraio 1925	si						
143. Maieron Carmen	S. Vito al Tagliamento 4 ottobre 1930	si					si	

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati agli elenchi dei direttori di farmacia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 30 ottobre 1971 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
262. Aiello Rosaria	Altavilla Milicia 26 giugno 1919		si					
263. Battistoni Maria Vittoria	Magliano Sabino 10 gennaio 1918		si					
264. Betti Giuseppe	Palazzolo sull'Oglio 1° aprile 1932						si	
265. Calderone Antonio Franco	S. Lucia del Mela 4 settembre 1922							si
266. Carusi in Dei Gaetana	Poggio Moiano 9 agosto 1924				si			
267. Facchinetti Maria Teresa	Minerbio 8 luglio 1934					si		
268. Ferrari Domenico	Aulla 14 settembre 1929						si	
269. Fortis Maria Teresa	Torino 8 aprile 1926						si	
270. Gerini Mirella	Ancona 14 aprile 1926		si					
271. Ghezzo Pietro	Casale Monferrato 5 maggio 1924						si	
272. Iapichino Raffaele	Francoforte 30 luglio 1928						si	
273. Lisi Luigi	Galatina 23 novembre 1929		si					
274. Lombardi Boccia Aldo	Alessandria d'Egitto 18 luglio 1932					si		
275. Luzi Pietro	Vetralla 4 febbraio 1931						si	
276. Magnanensi Liliana	Arezzo 9 marzo 1927			si				
277. Monti Carlo	Novara 25 novembre 1919							si
278. Novello Giovanni	Perugia 18 ottobre 1937						si	
279. Peri Pietro	Pitigliano 10 gennaio 1923					si		
280. Porcelli Filippo	Vittoria 25 novembre 1931						si	
281. Portincasa Antonio	Capurso 15 agosto 1917						si	
282. Ragazzoni Gianluigi	Alessandria 19 aprile 1924						si	
283. Raspa Maria Teresa	Bivongi 8 dicembre 1924		si					
284. Riccardi Edoardo	Palermo 20 marzo 1932						si	
285. Sabattani in Chiusoli Maria Teresa	Riolo Terme 8 febbraio 1926		si					
286. Sannella Francesca	Cesena 10 febbraio 1935					si		
287. Simeoni Mariella	Spoleto 23 maggio 1922			si				
288. Spagnolo Francesco Paolo	Naso 23 maggio 1926						si	
289. Storti Fausto	Ortonovo 24 maggio 1924					si		
290. Torchia Antonio	Maierato 26 giugno 1934						si	

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di direttore di farmacia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1972

Il Ministro: GASPARI

(9410)

Modifica degli elenchi degli aiuti di angiologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1971 che predispone gli elenchi degli aiuti di angiologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 1971;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento degli elenchi medesimi a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 25 ottobre 1971;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi degli aiuti di angiologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 25 ottobre 1971 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
21. Gabrielli Gabriello	Macerata 5 agosto 1934					si		
22. Nuti Alfredo	Firenze 6 settembre 1922					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di angiologia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1972

Il Ministro: GASPARI

(9411)

Modifica degli elenchi dei primari di immunoematologia e servizio trasfusionale, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 24 aprile 1972 che predispone gli elenchi dei primari di immunoematologia e servizio trasfusionale idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1972;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento degli elenchi medesimi a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 24 aprile 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi dei primari di immunoematologia e servizio trasfusionale del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 24 aprile 1972, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
83. Armigero Antonio	Acquaviva delle Fonti 1° aprile 1931		si					
84. La Grcca Giulio	Roma 5 marzo 1923				si			

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzioni a posti di primario di immunoematologia e servizio trasfusionale che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1972

Il Ministro: GASPARI

(9397)

Modifica degli elenchi dei primari di geriatria, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 29 aprile 1972 che predispone gli elenchi dei primari di geriatria idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1972;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento degli elenchi medesimi a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 29 aprile 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi dei primari di geriatria idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 29 aprile 1972 viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
165. Ziliotto Gianromano . . .	S. Zenone degli Ezzelini - 27 novembre 1930	si					si	

Art. 2

Per i motivi nella premessa illustrati agli elenchi dei primari di geriatria, idonei ex art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 29 aprile 1972 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
168. Belvederi Pier Luigi	Bologna 14 agosto 1916					si		
169. Presti Franco	Torino 23 maggio 1926					si		

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di geriatria che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9399) Roma, addì 1° luglio 1972 *Il Ministro*: GASPARI

Modifica degli elenchi dei primari di ostetricia e ginecologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 25 marzo 1972 che predispone gli elenchi dei primari di ostetricia e ginecologia idonei ex articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 maggio 1972;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 25 marzo 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi dei primari di ostetricia e ginecologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 25 marzo 1972 sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
380. Grillo Rosario	Enna 20 ottobre 1926				si		si	
411. Lena Giovanni	Roma 7 giugno 1931	si						si
553. Nobili Luciano	Bologna 3 aprile 1915						si	

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati agli elenchi dei primari di ostetricia e ginecologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 25 marzo 1972, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
873. Braglia Corrado	Roma 17 marzo 1920				si			
874. Carbonini Mario	Milano 3 ottobre 1914						si	
875. Corongiu Francesco	Cagliari 21 agosto 1930							si
876. Lasagni Remo	Casalgrande di Reggio Emilia 26 dicembre 1931							si
877. Luraschi Carlo	Piacenza - 20 dicembre 1927			si				
878. Maurizio Bruno	S. Michele al Tagliamento 20 maggio 1929						si	
879. Santoni Giovanni	Perugia - 27 maggio 1928						si	
880. Vigorito Aldo	Corleto Monforte 19 agosto 1930						si	

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione ai posti di primario di ostetricia e ginecologia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9402) Roma, addì 1° luglio 1972 *Il Ministro*: GASPARI

Modifica dell'elenco dei primari di chirurgia toracica, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 5 novembre 1971 che predispone l'elenco dei primari di chirurgia toracica idonei ex articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 1971;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dello elenco medesimo a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 5 novembre 1971;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati all'elenco dei primari di chirurgia toracica, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 5 novembre 1971 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
55. Bonaccorsi Rosario	Catania 3 settembre 1921			sì				
56. Gammarota Lorenzo	Foggia 24 gennaio 1913					sì		
57. Tozzi Michele	Casalnuovo Monterotaro - 23 aprile 1910		sì					
58. Valli Azio	Teglio 11 aprile 1913		sì					

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia toracica che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9398) Roma, addì 1° luglio 1972 *Il Ministro*: GASPARI

Modifica degli elenchi dei primari di odontoiatria e stomatologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 4 maggio 1972 che predispone gli elenchi dei primari di odontoiatria e stomatologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1972;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 4 maggio 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi dei primari di odontoiatria e stomatologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 4 maggio 1972 sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
10. Rubani Giovanni	Faenza 30 ottobre 1929					sì		

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati agli elenchi dei primari di odontoiatria e stomatologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 3 giugno 1972 viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
136 Casella Enzo	Livorno 10 luglio 1914				sì			

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a primari di odontoiatria e stomatologia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9400) Roma, addì 1° luglio 1972 *Il Ministro*: GASPARI

Modifica degli elenchi dei primari di neurologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 10 maggio 1972 che predispone gli elenchi dei primari di neurologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1972;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 10 maggio 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi dei primari di neurologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 10 maggio 1972 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
178. Bonamini Franco	Arcola 10 agosto 1926			si		si		
179. Calvi Lorenzo	Milano 20 maggio 1930			si				
180. Piredda Fausto	Sorso 19 maggio 1914					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a primario di neurologia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9401) Roma, addì 1° luglio 1972 *Il Ministro*: GASPARI

Modifica degli elenchi dei primari di urologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 24 aprile 1972 che predispone gli elenchi dei primari di urologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 1972;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 24 aprile 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi dei primari di urologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 24 aprile 1972 sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
5. Alberti Carlo	Pesaro 5 settembre 1918		si				si	
17. Aveta Giovanni	Napoli 21 aprile 1926			si		si		
31. Bigagli Mario	Sesto Fiorentino 23 febbraio 1932		si			si		

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati agli elenchi dei primari di urologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 24 aprile 1972 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
302. Maccanico Alfonso	Avellino 10 gennaio 1926		si					
303. Perissinotto Bruno	S. Donà del Piave 22 aprile 1922			si				

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di urologia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9404) Roma, addì 1° luglio 1972 *Il Ministro*: GASPARI

Modifica degli elenchi dei primari di radiologia e fisioterapia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 5 aprile 1972 che predispone gli elenchi dei primari di radiologia e fisioterapia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 1972;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento degli elenchi medesimi a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 5 aprile 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi dei primari di radiologia e fisioterapia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 5 aprile 1972 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
405. Granone Francesco	Pantelleria 15 novembre 1914					si	si	si
407. Grassi Ernesto	Alessandria 18 maggio 1927					si		
412 Grosso Paola	Pinerolo 13 giugno 1926					si	si	
413. Guadagno Nicolangelo	Napoli 27 agosto 1927					si		
416 Gualdi Guglielmo	Roma 16 marzo 1921					si		
673. Ramella Giorgio	Genova 5 maggio 1926			si		si		

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati gli elenchi dei primari di radiologia e fisioterapia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 5 aprile 1972 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
852. Bergonzini Renato	Modena 27 luglio 1926					si		
853. Bossi Alfredo	Parma 16 ottobre 1923				si			
854 Cavalletti Vincenzo	Roma 29 gennaio 1902				si			
856. Donazzan Cesare	Pove 25 agosto 1915			si				
857. Lucarelli Ulrico	Roma 23 luglio 1928			si				
858 Franchi Manlio	Novafeltria 27 giugno 1915					si		
859. Pampini Elicio	S. Egidio alla Vibrata 24 luglio 1925							si
860 Tosto Sebastiano	Catania 10 maggio 1924			si				

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di radiologia e fisioterapia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1972

Il Ministro: GASPARI

(9403)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice del compartimento di Palermo per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi quaranta posti di assistente di stazione in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1972, n. 254, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a quaranta posti di assistente di stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Palermo è composta come segue:

Presidente:

Spanò dott. Ignazio, ispettore capo.

Membri:

Dellaira dott. Giovanni, ispettore principale;
Ferraro Calogero, capo gestione sovrintendente.

Segretario:

Marchese Tommaso, segretario.

Roma, addì 11 luglio 1972

p. *Il direttore generale*: MAYER

(9703)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste.

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato 128 (centoventotto) posti di applicato amministrativo spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 500 (cinquecento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi, questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (*elenco notizie*), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963, direttamente e rispettivamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alla Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

In ogni caso, tutte le domande degli aspiranti al concorso dovranno pervenire a questa Direzione generale entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Inoltre non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate dal primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non avranno titolo quei sottufficiali appartenenti al Corpo della guardia di finanza ed al Corpo della guardia forestale che, all'atto dell'effettiva chiamata in servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, avessero raggiunto il 62° anno, limite di età prescritto per il collocamento a riposo del personale dell'Azienda autonoma (art. 165 legge 26 marzo 1958, n. 425 dello stato giuridico di detto ente).

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile la cui idoneità fisica verrà preventivamente accertata dai sanitari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato amministrativo (parametro 133), l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti periodici di stipendio, tra la retribuzione (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica di applicato, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 25 luglio 1972

Il Ministro: TANASSI

Fac-simile di domanda

Al Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili 12ª *Divisione Sezione* 1ª 00100 ROMA

Io sottoscritto nato a il matricola arruolato in data attualmente in servizio presso ., già in nota per il passaggio all'impiego civile fin dal chiedo di partecipare al concorso

Dichiaro inoltre di non aver maturato i 19 anni, 6 mesi, e 1 giorno di effettivo servizio, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione da parte degli interessati al suddetto concorso e di raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione.

Allego alla presente domanda l'elenco notizie.

Data

in fede

Firma

(*A cura del comando*)

Si dichiara che la domanda è stata presentata dall'interessato in data

Visto:

Timbro e firma

(9715)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per l'ideazione ed esecuzione di un'opera d'arte destinata all'abbellimento del nuovo edificio sede degli istituti della facoltà di scienze dell'Università di Genova.

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il verbale 13 ottobre 1971 dell'apposita commissione aggiudicatrice del concorso nazionale per l'ideazione e realizzazione di opere d'arte destinate all'edificio sede della facoltà di scienze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numero 236 del 17 settembre 1970;

Vista la deliberazione 11 gennaio 1972 del consiglio di amministrazione (integrato ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641);

Visto lo schema del nuovo bando di concorso nazionale per le opere d'arte destinate all'edificio emarginato redatto dall'apposita commissione incaricata con deliberazione succitata;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Genova bandisce un concorso fra gli artisti italiani per l'ideazione ed esecuzione dell'opera d'arte appresso indicata, destinata all'abbellimento del nuovo edificio sede degli istituti della facoltà di scienze, in Genova, corso Europa.

Descrizione dell'opera

Opera in metallo o altro materiale durevole da collocarsi nel ritaglio di area ricavato sulla destra dell'ingresso principale dell'edificio (lato di corso Europa) di altezza non inferiore a m. 7 e di base non superiore a un quadrato di m. 1,50 x 1,50. Tale opera, a tema libero, dovrà in ogni caso non contrastare, per linee e significati, con i caratteri architettonici dell'ambiente.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare tutti gli artisti senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Gli elaborati relativi all'opera saranno costituiti da un disegno generale nel rapporto di 1:7; e da un disegno particolare nel rapporto 1:1 della grandezza di m. 0,70 di lunghezza x m. 1,40 di altezza; e da un particolare al vero delle dimensioni di m. 0,35 x m. 0,70 realizzato in materiale adatto a rappresentare il più possibile fedelmente consistenza, spessori, trattamento e rilievo dell'opera finita (è ammessa la presentazione di tale particolare realizzato nel metallo scelto dall'artista per l'esecuzione finale dell'opera); e da una relazione illustrativa dei concetti informatori dell'opera e dei materiali impiegati.

Ogni elaborato dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da una dichiarazione pure firmata redatta in carta da bollo da L. 500, la quale dovrà contenere la esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni, contenute nello schema di lettera d'impegno che potrà essere richiesta secondo le indicazioni di cui al successivo art. 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì aggiungere di avere preso cognizione in loco dell'ambiente in cui dovrà essere eseguita l'opera e che il compenso per l'esecuzione dell'opera stessa indicata all'art. 6 viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera d'impegno.

Se più concorrenti dovranno firmare un disegno o un particolare dell'opera artistica, essi dovranno nominare l'artista rappresentante del gruppo ed autorizzarlo con apposita dichiarazione a rappresentarli ad ogni effetto presso questa amministrazione.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura e spese e rischio dei concorrenti, all'Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5, Genova, entro e non oltre le ore dodici del novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza l'università non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificate dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria degli elaborati presentati con esclusione di quelli ritenuti non idonei restando precisato che gli elaborati che risulteranno primi saranno dichiarati vincitori.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi artistici e tecnici risultanti dai disegni e dai particolari.

L'artista vincitore dovrà intendersi compensato con l'affidamento dell'esecuzione dell'opera artistica che dovrà essere eseguita per il prezzo a corpo sottoindicato nello schema di lettera d'impegno di cui al successivo art. 8.

Detto compenso a corpo è comprensivo di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno.

Qualora ad insindacabile giudizio della commissione nessuno degli elaborati presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere ad indire un ulteriore concorso.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il prezzo per l'opera da realizzare è stabilito in L. 4.135.000. Al vincitore sarà affidata la realizzazione dell'opera per il corrispondente prezzo a corpo.

Art. 7.

Le opere non premiate rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirate a cura e spese degli interessati entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso; trascorso tale termine l'amministrazione declina ogni responsabilità per la conservazione degli elaborati stessi.

L'opera vincente rimarrà invece di proprietà dell'amministrazione dell'Università di Genova.

Art. 8.

Il vincitore dovrà presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana.

All'artista vincitore sarà affidato l'incarico dell'esecuzione dell'opera sulla base delle condizioni indicate nello schema di lettera d'impegno che dovrà essere richiesta all'ufficio patrimonio dell'Università di Genova, via Balbi, 5, direttamente o a mezzo di incaricato.

A richiesta, detto ufficio invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, addì 7 luglio 1972

Il rettore: ROMANZI

(9563)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI GROSSETO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 848 del 15 marzo 1971 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Grosseto al 31 gennaio 1971;

Visti i verbali trasmessi dalla commissione esaminatrice del concorso in parola nominata con proprio decreto n. 3430 in data 8 novembre 1971;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto di cui in premessa, così come è stata formulata dalla commissione esaminatrice:

1. Lazzari Giovanni	punti	63,39
2. Fedi Zeno	»	62,26
3. Pierini Manrico	»	60,22
4. Chiarugi Bruno	»	59,95
5. Scipioni Dante	»	59,28
6. Leonardi Vittorio	»	58,43

7. Graziani Livio punti 57,17
8. La Penna Ercole » 54,90
9. Pacciani Amedeo » 53,00
10. Giustozzi Pio Adriano » 52,00
11. Vitali Alberto » 50,88
12. Sampieri Giuseppe Ubaldo » 50,75
13. Belli Filippo » 49,75
14. Sacchetti Peppino » 46,00
15. Ascani Aleardo » 45,00
16. Saddi Giuseppe Renato » 42,50

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 27 giugno 1972

d'ordine del Presidente della Giunta regionale
Il veterinario provinciale: GIACOBETTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. R/1127, in data odierna con il quale viene approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Grosseto al 31 gennaio 1971;

Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

I seguenti candidati idonei nel concorso di cui in narrativa sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Lazzari Giovanni: condotta del consorzio tra i comuni di Castel del Piano e Seggiano;

2) Fedi Zeno: condotta unica del comune di Cinigiano;

3) Pierini Manrico: condotta del consorzio tra i comuni di Roccalbegna e Semproniano;

4) Chiarugi Bruno: condotta del consorzio tra i comuni di Arcidosso e Santa Fiora.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 27 giugno 1972

d'ordine del Presidente della Giunta regionale
Il veterinario provinciale: GIACOBETTI

(9516)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1972, n. 28.

Ulteriori provvidenze regionali per il settore dei trasporti.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 15 *luglio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Agevolazioni a favore degli studenti e dei lavoratori dipendenti che utilizzano in abbonamento autoservizi di linea

Art. 1.

Nei confronti degli studenti e dei lavoratori dipendenti che utilizzano in abbonamento autoservizi extraurbani di linea per recarsi a scuola e, rispettivamente, al posto di lavoro, è applicato dalle imprese concessionarie uno sconto pari al 70 per cento della tariffa ordinaria.

Il costo dello sconto, quale onere sociale, è a carico della Regione.

Le somme scontate sono dall'Amministrazione regionale mensilmente rimborsate a ciascuna impresa, su presentazione di un elenco in cui, a fianco dei nominativi degli studenti e dei lavoratori dipendenti beneficiari, siano indicati gli importi degli abbonamenti e gli sconti correlativamente applicati.

Il rimborso è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'assessore da lui delegato.

Art. 2.

Le provvidenze previste dal precedente articolo 1 avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

L'art. 4 della legge regionale 6 settembre 1965, n. 19, sostituito con l'art. 3 della legge regionale 26 agosto 1971, n. 43, è ulteriormente sostituito dal seguente:

« Art. 4. E' istituito un assegno regionale di studio a favore degli studenti e dei lavoratori studenti che frequentano le scuole secondarie superiori e gli istituti di istruzione artistica ».

L'art. 7 della legge regionale 6 settembre 1965, n. 19, sostituito con l'art. 3 della legge regionale 26 agosto 1971, n. 43, è soppresso.

Nell'art. 10 della legge regionale 6 settembre 1965, n. 19, sostituito con l'art. 3 della legge regionale 26 agosto 1971, n. 43, sono soppresse le parole: « ed all'eventuale contributo per spese di viaggio ».

CAPO II

Incentivi per l'acquisto di autobus nuovi

Art. 4.

A favore delle aziende pubbliche di trasporto e delle imprese private esercenti autolinee in concessione che procedano al rinnovo dei rispettivi autoparchi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il periodo di cinque anni, contributi annui costanti in misura non superiore al 4 per cento della spesa occorsa per l'acquisto di autobus nuovi.

Le domande di contributo sono presentate al Servizio regionale dei trasporti.

Alla domanda dev'essere unita la fattura rilasciata dal venditore e l'attestato di immatricolazione rilasciato dagli uffici della motorizzazione civile.

Il contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale o dall'assessore da lui delegato.

Alla erogazione del contributo si provvede con le modalità stabilite nel decreto di concessione.

Si procede alla revoca del beneficio quando l'azienda o l'impresa beneficiaria, senza autorizzazione del servizio regionale dei trasporti, abbia dato all'autobus — per il cui acquisto il contributo sia stato concesso — una destinazione diversa da quella indicata nella domanda di concessione o quando siano stati commessi altri abusi od irregolarità.

CAPO III

Ulteriore finanziamento e modifica della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18.

Art. 5.

Per le finalità indicate nell'art. 1, lettera *c*), della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18, sono autorizzate, per l'esercizio 1972, l'ulteriore spesa di lire 300 milioni e, per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1976, l'ulteriore spesa di lire 40 milioni.

Per le finalità indicate nell'art. 1, lettera *d*), della legge succitata è autorizzata per gli esercizi dal 1973 al 1976 la spesa di lire 50 milioni.

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18 è sostituito dal seguente:

« Per tutti i servizi pubblici di trasporto la cui sorveglianza è attribuita alla Regione, il contributo dovuto allo Stato ai sensi della legge 9 marzo 1949, n. 106, è corrisposto alla Regione ».

Capo IV
Disposizioni finanziarie

Art. 7.

Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1972 e di lire 900 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 è istituito — al titolo I - sezione IV — rubrica n. 2 — Presidenza Giunta regionale — trasporti - categoria IV — il capitolo 248 con la denominazione: Rimborso alle imprese concessionarie di autolinee delle somme dalle stesse scontate a favore degli studenti e dei lavoratori dipendenti che utilizzano in abbonamento autoservizi extraurbani di linea per recarsi a scuola e, rispettivamente, al posto di lavoro» e con lo stanziamento di lire 400 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dell'importo di lire 200 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (rubrica n. 2 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo) e per lire 200 milioni mediante prelevamento dello stesso importo, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 (rubrica n. 3 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 400 milioni autorizzata per l'esercizio finanziario 1972 fa carico al sopracitato capitolo 248 e quella di lire 900 milioni prevista per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Alla maggiore spesa annua di lire 700 milioni dal 1973 al 1975, si farà fronte con la cessazione della spesa per pari importo autorizzata con le leggi regionali 2 luglio 1969, n. 11, e 6 agosto 1969, n. 26 (art. 15), fino all'esercizio finanziario 1972.

Art. 8.

Per gli interventi previsti dall'art. 4 della presente legge è autorizzato, per l'esercizio 1972, il limite di impegno di lire 100 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1976.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 è istituto — al titolo II — sezione IV — rubrica n. 2 — Presidenza Giunta regionale — trasporti — categoria XI — il capitolo 563 con la denominazione: « Contributi annui costanti a favore delle aziende pubbliche di trasporto e delle imprese private esercenti autolinee in concessione, per l'acquisto di autobus nuovi occorrenti al rinnovo dei rispettivi autoparchi» e con lo stanziamento di lire 100 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (rubrica n. 2 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 100 milioni, relativa all'annualità dell'esercizio finanziario 1972, fa carico al precitato capitolo 563 e quella conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1976, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 9.

La spesa di lire 300 milioni autorizzata dall'articolo 5 della presente legge per l'esercizio finanziario 1972, fa carico al capitolo 565 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario medesimo, il cui stanziamento viene elevato da lire 200 milioni a lire 500 milioni, mediante prelevamento dell'importo di lire 300 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 (rubrica n. 3 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

La spesa di lire 40 milioni e di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1976 autorizzata dallo stesso articolo 5 rispettivamente per gli interventi di cui all'art. 1, lettera *c*), e art. 1, lettera *d*) della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, a fronte della cessazione della spesa di pari importi autorizzata con la legge regionale 28 novembre 1971, n. 53, fino all'esercizio finanziario 1972.

Art. 10.

Per effetto di quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge, la denominazione del capitolo 162 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, è modificata come segue: « Assegni regionali di studio a favore degli studenti e dei lavoratori studenti che frequentano le scuole secondarie superiori e gli istituti di istruzione artistica ».

In relazione al disposto dell'art. 6 della presente legge, la denominazione del capitolo 49 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 è così modificata: « Contributi nelle spese di sorveglianza per i servizi pubblici di trasporto soggetti a concessione od autorizzazione regionale, ai sensi della legge 9 marzo 1949, n. 106 e successive modificazioni ».

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 13 luglio 1972.

BERZANTI

(9455)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.